

Newsletter Assofiduciaria n. 1/2024



SUMMARY

- ***NEWS***
- ***APPROFONDIMENTI***
- ***ATTIVITÀ ISTITUZIONALE***
- ***RELAZIONI ISTITUZIONALI***



Dopo la cancellazione della società atto ricognitivo del passaggio dei beni immobili

Assofiduciaria ha trasmesso, in data 15 febbraio 2024, a tutte le Associate un documento recante alcune interessanti considerazioni sulla natura e sul funzionamento del procedimento di cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione (ex art. 2490 comma 6 c.c.), nonché sulla sorte delle sopravvenienze attive e passive. Ai sensi della citata disposizione, qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c. Attualmente, ciascuna Camera di Commercio ha disciplinato, in autonomia, le fasi da seguire per giungere a tale cancellazione della società dal Registro delle imprese. Ciò premesso si ricorda come, in via generale, l'atto finale della liquidazione delle società sia costituito dalla iscrizione della cancellazione nel Registro delle imprese. Cancellazione che ha effetto "estintivo". L'estinzione, quindi, si determina in virtù dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione della cancellazione nel Registro delle imprese indipendentemente dall'esaurimento di tutti i rapporti pendenti. Restano, tuttavia, da esaminare le sorti dei rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta che non siano stati definiti nella fase di liquidazione, perché trascurati o perché emersi solo in séguito. Al riguardo, il legislatore si è preoccupato di disciplinare soltanto la sorte delle passività rimaste insoddisfatte dopo la cancellazione, ma non quella delle sopravvenienze attive (attività risultanti dal bilancio di liquidazione che non sono state ripartite tra i soci) e delle sopravvenienze attive (elementi patrimoniali attivi successivamente emersi). L'orientamento maggioritario ritiene che per i rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale – analogamente a quanto accade per i rapporti passivi – si realizzi un meccanismo di tipo successorio. In particolare, tra gli ex soci sorgerebbe una situazione di contitolarità o di comunione indivisa. Pertanto, per quanto riguarda la successione dal lato attivo, coloro che risultano essere soci al momento della cancellazione d'ufficio subentrano nella comproprietà indivisa dei beni originariamente appartenenti alla società cancellata, senza che tale fenomeno successorio necessiti, per perfezionarsi, di alcuna manifestazione di adesione o consenso da parte dei soggetti interessati. Per quanto riguarda, invece, la successione dal lato passivo, la dottrina è divisa. Il documento si sofferma, infine, sul tema della successione dei soci della società estinta nella titolarità di beni immobili; ciò in ragione delle particolari problematiche connesse ai relativi adempimenti pubblicitari a fronte della automaticità del mutamento di titolarità giuridica. Si osserva, quindi, come, anche se le risultanze storiche del Registro delle imprese al momento della cancellazione della società potrebbero superare il problema della continuità della trascrizione, a livello operativo, per esigenze di certezza giuridica, potrebbe risultare opportuno redigere un atto che abbia portata ricognitiva e che sia in grado di formalizzare la situazione proprietaria anche in vista di successivi trasferimenti (cfr. lo Studio n. 550-2014/T del Consiglio nazionale del Notariato). Tale atto, si precisa, sarebbe "ancor più necessario" nel caso di partecipazioni detenute da società fiduciaria, al fine di cercare di ottenere che l'intestazione del bene avvenga direttamente a favore del fiduciante, quale effettivo proprietario della partecipazione già fiduciariamente intestata.

Fonte: Eutekne.Info, 16 febbraio 2024 a firma di Maurizio Meoli.

Modello Redditi 2024: più leggero il quadro RU sui crediti d'imposta

Cura dimagrante per il quadro RU del modello Redditi 2024. L'approvazione definitiva di modelli e istruzioni svela la semplificazione, che non poteva essere apprezzata dalle bozze, nelle quali il quadro RU non era presente. La semplificazione era attesa, sia perché il corrispondente quadro del modello Redditi 2023 aveva battuto ogni record di complessità, sia perché la prevede espressamente l'articolo 15 del decreto legislativo 1/2024 (e l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito nel corso delle videoconferenze di inizio anno, aveva fatto specifico riferimento a un alleggerimento delle informazioni richieste proprio con il quadro RU). Bonus beni strumentali: scompaiono i righi dedicati al bonus beni strumentali ordinario (commi 1054 e 1055 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020) e quelli dedicati al bonus formazione 4.0: in entrambi i casi non sono possibili incrementi nel 2023, per cui si indica solo il "trascinamento" e l'utilizzo dell'eventuale credito pregresso. Per quanto riguarda il bonus 4.0 (rigi RU110 e RU156), la semplificazione è visibile al rigo RU140 (beni «prenotati») che quest'anno si limita a richiedere l'indicazione dei beni di cui al comma 1058 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 (investimenti Allegato B), essendo irrilevante la «prenotazione» per i beni materiali 4.0 intervenuta entro lo scorso 31 dicembre. A rigo RU130 (investimenti del periodo) resta la suddivisione, già introdotta lo scorso anno per gli investimenti industria 4.0 rientranti nell'Allegato A, sulla tipologia del gruppo di appartenenza, riportando il relativo valore nelle caselle (4A, 4B e 4C). Le imprese e i loro consulenti apprezzeranno, in particolare, l'eliminazione dei rigi: - RU141 (per cui, in caso di variazioni sui dati delle prenotazioni riportate nel modello Redditi 2023, resta come opzione solo la presentazione di una dichiarazione integrativa); - RU150 (l'anno scorso dedicato al titolare effettivo, indicazione presumibilmente resa inutile dall'apposita comunicazione al Registro imprese); - RU151 sul "cumulo" tra bonus e altri contributi (resta, ovviamente, l'obbligo di verificare il rispetto dei relativi limiti); - RU152 sugli investimenti realizzati a gennaio 2020 (che avrebbe duplicato quello dell'anno passato). Altri crediti d'imposta: come preannunciato dalle Entrate, non è più richiesta quest'anno l'indicazione nella sezione I del quadro RU di alcuni crediti «non automatici», ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall'Agenzia delle Entrate, che già trasmettono alla stessa Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto, e per i quali è prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione "orizzontale" in F24. Con riferimento ai crediti d'imposta per i quali è esclusa l'indicazione nella sezione I del quadro RU (riportati in una apposita tabella presente nelle istruzioni) rimane l'obbligo di riportare l'informazione relativa ad eventuali trasferimenti dei crediti ad altri soggetti (consolidato, trasparenza, cessioni ex articolo 1260 del Codice civile, trasferimenti d'azienda), compilando a seconda dei casi esclusivamente le sezioni III-A e III-B del quadro RU o i quadri TN/GN/PN. Inoltre, sono stati eliminati dal quadro RU le Sezioni II (credito «Caro Petrolio» – codice 23), III (credito «Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche» – codice 76) e V («Altri crediti d'imposta»), i cui crediti sono confluiti (e, quindi, verranno gestiti) nella predetta Sezione I. I rigi relativi al credito d'imposta Ricerca & Sviluppo (da RU100 a RU102) sono rimasti uguali rispetto all'anno precedente, mentre sono stati eliminati i rigi da RU153 a RU155 che, nel modello Redditi 2023, prevedevano l'indicazione di dati relativi al credito R&S per l'anno 2021.

Fonte: Il Sole 24 ORE, 2 marzo 2024 a firma di Giorgio Gavelli.

APPROFONDIMENTI

Società fiduciarie e contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

MODIFICHE ALLE PROCEDURE PER CONTRATTI PUBBLICI DELLA SANTA SEDE E DELLO STATO CITTÀ DEL VATICANO



 **assofiduciaria**

Il Sommo Pontefice ha modificato con Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del 27 novembre 2023 le “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” emanate il 19 maggio 2020. La problematica era stata, a suo tempo, rappresentata dall’Associazione alla Segreteria di Stato della Città del Vaticano, in persona del Cardinale Pietro Parolin, nonché al Presidente della AIF (Autorità di Informazione Finanziaria), Carmelo Barbagallo, al fine di una armonizzazione delle procedure vaticane con quelle italiane. Il nuovo articolo 13 paragrafo 1, lett. e) della norma in commento - innovando l’art. 13, paragrafo 1, lett. b) della precedente legge del 19 maggio 2020 - dispone ora che «§1. Un operatore economico può essere escluso, altresì, dalla partecipazione a una procedura: (...) e) se è costituito o partecipato, direttamente o indirettamente, da società fiduciarie o altre forme di intestazione fiduciaria che non consentano di individuare il beneficiario effettivo, fatto salvo il caso in cui sia data evidenza dell’identità del soggetto beneficiario; (...)». La nuova disposizione permetterà alle società fiduciarie di partecipare alle procedure relative ai contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano. L’occasione del prossimo Giubileo del 2025 rende questa possibilità ancora più attuale.

Fonte ASSOFIDUCIARIA, comunicazione APPALTI_2024_018_C.

Chiarimenti sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti da parte della società fiduciaria trustee



 **assofiduciaria**

Nell’ambito del Gruppo di Lavoro “Società fiduciaria Trustee” è stato discusso di talune problematiche emerse con riguardo alla comunicazione alla Consob delle partecipazioni rilevanti, da parte della società fiduciaria/trustee, prevista dall’art. 120 TUF recante “Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti”. In particolare, è stato riscontrato che - a fronte di indicazioni abbastanza scarse (e, comunque, in parte risalenti), contenute nelle “Linee guida per l’assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell’articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998” e nella comunicazione Consob n. 0066209 del 2 agosto 2013 - si ravvisano difficoltà ad interpretare il comportamento che la società fiduciaria deve assumere, nel ruolo di trustee. In particolare, se il trustee, che disponga di azioni di uno stesso emittente quotato attraverso diversi trust dallo stesso amministrati, sia tenuto a cumulare tali partecipazioni ai fini della comunicazione delle partecipazioni rilevanti o meno. Il punto maggiormente controverso è se la comunicazione in commento debba essere effettuata e considerata per ogni singolo trust o invece debba essere considerata per società fiduciaria/trustee, ponendosi il tema del “cumulo” delle partecipazioni detenute in diversi trust. È dubbio, infatti, se nella ipotesi di società fiduciaria/trustee che gestisce più trust vadano considerate tutte le partecipazioni rilevanti detenute dal trustee in tutti i trust oppure, singolarmente e separatamente, per trust. Nel parere allegato alla comunicazione vengono forniti i chiarimenti sul punto.

Fonte ASSOFIDUCIARIA, comunicazione TRUST_2024_034_C.

 **assofiduciaria**



ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Itinerari fiduciari *Cripto valute - crypto asset - token*



ITINERARI FIDUCIARI
**"CRIPTO VALUTE -
CRYPTO ASSET -
TOKEN"**
18 GENNAIO ORE 10:30

ISCRIVITI AL WEBINAR

 **assofiduciaria**

Si è tenuto il 18 gennaio l'ottavo webinar del percorso formativo degli «Itinerari Fiduciari». Tema dell'incontro è stato «Cripto valute -crypto asset – token»

Nel corso del webinar sono stati affrontati i seguenti argomenti:

- I crypto asset: limiti e opportunità
- Amministrazione fiduciaria crypto assets, cripto valute e token
- La sezione speciale del registro cambiavalute degli operatori in valute virtuali presso OAM

Itinerari fiduciari *FIA, Club deal e PIR*



ITINERARI FIDUCIARI
"FIA, CLUB DEAL, PIR"
15 FEBBRAIO ORE 10:30

ISCRIVITI AL WEBINAR

 **assofiduciaria**

Si è tenuto il 15 febbraio il nono incontro del percorso formativo degli «Itinerari Fiduciari». Tema dell'incontro è stato «FIA, Club deal e PIR».

Nel corso del webinar sono stati affrontati i seguenti argomenti:

- Fia, Club deal e PIR
- La fiscalità
- Il ruolo della società fiduciaria



ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Webinar: **Temi fiscali di interesse per il settore fiduciario**



Si è tenuto il 28 febbraio il webinar «Temi fiscali di interesse per il settore fiduciario» organizzato da Assofiduciaria.

Nel corso del webinar sono stati affrontati i seguenti argomenti:

- Modifiche in tema di residenza delle persone fisiche e delle società
- Proroga rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate e non quotate. L'IVCA nel modello 770
- Obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione alla luce della Risoluzione n. 62/2023 della Agenzia delle Entrate: le segnalazioni in capo alle società fiduciarie
- Le principali novità previste dalla Legge di Bilancio 2024 e dai provvedimenti normativi collegati
- Le novità operative per le società fiduciarie

RELAZIONI ISTITUZIONALI



L'Associazione ha realizzato una serie di incontri istituzionali al fine di presentare personalmente l'impegno di tutte le Associate a garanzia della regolare esecuzione degli adempimenti previsti dalle diverse normative, nonché per illustrare come le società fiduciarie si siano evolute nel corso degli anni passando da soggetti che si limitavano a prestare servizi di intestazione fiduciaria dei beni a fini di riservatezza, a soggetti che prestano professionalmente una pluralità di servizi di amministrazione di beni e di intermediazione finanziaria, ove l'intestazione fiduciaria rappresenta oggi solo uno strumento per l'esecuzione dell'attività in settori sempre più rilevanti del nostro sistema economico.

Miglioramento della legislazione nazionale, adeguamento della normativa regolamentare e inserimento nell'Agenda politica dei temi di interesse dell'Associazione, sono solo alcuni degli argomenti affrontati nel corso degli incontri.

- 21 febbraio 2024, incontro con il Direttore Benedetto Mineo, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

